



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
così composto:

dott. Francesco Vigorito - presidente,
dott. Giuseppe Bianchi - giudice relatore,
dott.ssa Benedetta Bazuro - giudice,

nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. 2/18
("MARETOUR S.R.L."), ha emesso il seguente

DECRETO.

Premesso che questo Tribunale con decreto del 27.11.2018 ha concesso termine di giorni 60 per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione previsti dall'art. 161, commi 2 e 3, L.F.;

esaminati il piano, la proposta, la relazione attestativa e la documentazione allegata, depositati in data 28.1.2019;

rilevato che, con decreto in data 14.2.2019, la società proponente è stata convocata, ai sensi dell'art. 162 L.F., davanti al Tribunale alla luce delle seguenti criticità emergenti dalla relazione di attestazione di fattibilità del piano concordatario: l'omessa analisi della effettiva realizzabilità dei "flussi di cassa attesi" dalla prosecuzione dell'attività e l'omessa indicazione dei relativi "costi di gestione"; la mancanza di ogni accertamento in relazione ai crediti di cui la società afferma di essere titolare; l'omessa valutazione dei rischi connessi al contenzioso pendente con l'università agraria, locatrice degli immobili nei quali viene svolta l'attività imprenditoriale; mancato esame del profilo del miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa fallimentare;

letta la memoria difensiva depositata all'udienza del 28.2.2019;



considerato che i suddetti rilievi - tali da rendere la relazione del professionista attestatore inidonea a rappresentare una valida fonte informativa per i creditori chiamati a votare la proposta - non risultano superati all'esito del procedimento di cui all'art. 162 L.F.;

osservato, infatti, che:

- non è stata chiarita la portata dei "costi di gestione" correlati alla continuazione dell'attività. In particolare, non è stata data evidenza dei costi necessari per "la gestione diretta delle attività interne quali il ristorante, il bar, il market, il bazar e l'alimentare" i quali, come evidenziato dalla ricorrente nella memoria difensiva depositata all'udienza del 28.2.2019, andrebbero ricavati aggregando le voci che figurano nelle tabelle alle pagine "37-42 del piano e 15-16 della relazione di asseverazione": è agevole rilevare che il semplice inserimento di dati numerici nelle tabelle, non accompagnato da alcuna argomentazione esplicativa sul modo in cui siano stati stimati i costi in discussione, non può rappresentare una valida base conoscitiva per i creditori chiamati a valutare la fattibilità del piano (peraltro, nella tabella a pag. 16 della relazione di attestazione compare la voce omnicomprensiva "costi di gestione", senza alcuna distinzione tra costi inerenti l'attività di campeggio e quelli derivanti dalla attività di "gestione diretta delle attività interne");
- parimenti, per quanto concerne l'individuazione dell'ammontare dei "crediti commerciali" che concorrerebbero a formare l'attivo concordatario, la memoria difensiva del 28.2.2019 evidenzia che i relativi importi risultano inseriti nelle tabelle riportate a pag. 34 del piano e 53 della attestazione, senza, tuttavia, essere affiancati da alcuna proposizione illustrativa in ordine alla natura dei



- crediti ed alla identità e solvibilità dei debitori, con conseguente impossibilità, per i creditori, di valutarne l'effettiva realizzabilità nei termini esposti dalla proponente;
- la relazione attestativa tralascia del tutto di considerare il rischio connesso al contenzioso pendente con l'università agraria di Tarquinia (che - come si evince dagli allegati alla *"relazione giudizi pendenti"* allegata al piano - ha azionato la pretesa volta alla restituzione dell'area ricettiva dove è svolta l'attività imprenditoriale oggetto della domanda di concordato). Inoltre, nessuna rilevanza giuridica può assumere, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente con memoria difensiva del 28.2.2019, la speranza che il contenzioso con l'università agraria si protragga oltre il quinquennio necessario per portare ad esecuzione il piano concordatario (*"si evidenzia che nel caso di esito sfavorevole all'istante, la sentenza di risoluzione del contratto, non esecutiva per legge, potrà esplicare i suoi effetti all'esito del terzo grado di giudizio. Considerati i tempi, è pressoché certo che la sentenza sarà definitiva ben oltre il termine per l'esecuzione del concordato"*), peraltro, fondata sull'erroneo assunto che la pronuncia in primo grado di condanna al rilascio (conseguenziale a quella di risoluzione per inadempimento) non abbia carattere provvisoriamente esecutivo;
 - rimane non adeguatamente affrontato il profilo del miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa fallimentare, essendosi il professionista attestatore limitato ad affermare che *"il fallimento non apporterebbe vantaggi non essendovi immobili di proprietà o cespiti ed attività di rilievo sulle quali contare per una facile monetizzazione del patrimonio"*, senza, tuttavia, prendere in



considerazione l'ipotesi di cessione dell'azienda e senza valutare l'eventuale esistenza di pagamenti revocabili e/o di elementi rilevanti ai fini delle azioni di responsabilità;

ritenuto in conclusione che non siano state eseguite le verifiche indispensabili per pervenire all'attestazione di fattibilità del piano e che, pertanto, il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta espresso dall'attestatore (SSUU n. 1521/13) abbia, nel caso in esame, esito negativo;

visto l'art. 162 L.F.;

P.Q.M.

- dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo proposta da MARETOUR S.R.L.;
- dispone la comunicazione del presente provvedimento alla società proponente ed all'ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

-

Civitavecchia, 15.3.2019

Il Presidente

